COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.10.2009
COM(2009) 517 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Obiettivi della proposta

A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, avvenuta il 1º gennaio 2007, e per consentire il proseguimento delle misure di conservazione già adottate nel 2008 e nel 2009, la presente proposta intende stabilire, per il 2010, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico.

Contesto generale

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, la finalità della politica comune della pesca è garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale. Uno strumento importante per il conseguimento di tale obiettivo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

La fissazione delle possibilità di pesca nel Mar Nero e le condizioni ad esse associate sono state attuate per la prima volta dalla legislazione comunitaria nel 2008.

Queste prime misure di gestione precauzionali della Comunità per il Mar Nero invitano le amministrazioni nazionali, le parti interessate e la comunità scientifica a migliorare il controllo delle catture e degli sbarchi nonché la qualità dei dati ad uso scientifico ed economico.

Queste misure serviranno inoltre a consolidare la posizione della Commissione nell'ambito delle discussioni in sede di un possibile futuro organismo di gestione della pesca che coinvolga tutti i paesi che si affacciano sul Mar Nero.

In attesa dello sviluppo di un sistema più avanzato e integrato di misure di gestione per una pesca sostenibile nella regione, da adottare a livello multilaterale, la presente proposta intende suggerire misure di conservazione per il 2010 in linea con i punti 4, 5 e da 7 a 9 della comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2010[1].

L'obiettivo è che il Consiglio adotti il progetto di regolamento nell'ottobre 2009.

La proposta contiene misure di gestione che fissano i TAC e i contingenti comunitari e le misure tecniche ad essi associate.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Non esistono misure di conservazione nel settore della pesca a livello multilaterale.

La presente proposta costituisce una continuazione delle norme previste per il 2009 dal regolamento (CE) n. 1139/2008 del Consiglio del 10 novembre 2008.

[1] COM(2009) 224 del 12 maggio 2009.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca e sono conformi alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

I due Stati membri interessati sono al corrente del fatto che la Commissione intende presentare misure di conservazione per il Mar Nero in linea con le norme presentate nella consultazione della Commissione sulle opportunità di pesca per il 2010.

Il 5 giugno 2009 la DG MARE ha invitato i consulenti in materia di pesca della Romania e della Bulgaria a discutere le implicazioni della relazione di primavera dello CSTEP sulla revisione annuale del TAC per il rombo chiodato prevista dal regolamento (CE) n. 1139/2008. Entrambi gli Stati membri hanno risposto per iscritto e si sono accordati per chiedere un aumento di 130 tonnellate per il TAC del rombo chiodato.

Sulla base di quanto dichiarato dallo CSTEP il 17 luglio 2009, qualsiasi possibilità di aumento del TAC per il rombo chiodato deve essere totalmente esclusa. Tuttavia, sinora non hanno avuto luogo consultazioni strutturate specifiche con le amministrazioni nazionali e le parti interessate dei due Stati membri. Tali consultazioni sono previste per l'inizio di settembre 2009.

Ricorso al parere di esperti

Due gruppi di lavoro di esperti scientifici della regione del Mar Nero (Bulgaria, Romania, Turchia e Ucraina) sono stati convocati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nei mesi di marzo e luglio 2009. I gruppi hanno preparato relazioni che illustrano la situazione degli stock di spratto e di rombo chiodato nel Mar Nero riservando una particolare attenzione alle acque comunitarie. Le relazioni sono state trasmesse al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) che ha analizzato la situazione della pesca del rombo chiodato nella riunione plenaria dell'aprile 2009 e quella dello spratto e del rombo chiodato nel Mar nero nella sessione di luglio tenutasi a Copenaghen dal 13 al 17 luglio 2009.

Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Nero per il 2010 è stato formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) il 17 luglio 2009[2].

Lo CSTEP osserva che, in base alla consultazione della Commissione sulle possibilità di pesca per il 2010, lo stock di rombo chiodato deve essere classificato nella categoria 10, il che significa che il TAC per questa specie andrebbe ridotto almeno del 25%, passando a 75 t, rispetto al TAC comunitario di 100 t fissato per il 2009. Andrebbero applicate misure di ricostituzione comprendenti riduzioni dello sforzo e l'introduzione di attrezzi da pesca maggiormente selettivi. Non sono emersi nuovi elementi che lascino presagire una modifica dell'attuale criterio di ripartizione di 50/50 tra i due Stati membri interessati.

Con riguardo allo stock di spratto, lo CSTEP propone di classificarlo nella categoria 6, il che significa che per esso non viene fissato un TAC comunitario. La categoria 6 include infatti gli stock di cui non si conosce lo stato e per i quali lo CSTEP consiglia un livello di cattura adeguato. L'obiettivo dell'azione da adottare è di fissare il TAC in base al parere dello CSTEP

[2] Revisione del parere scientifico dello CSTEP per il 2010, parte I, pagg. 159-160.

senza tuttavia modificarlo in misura superiore al 15%. In assenza di dati adeguati sull'abbondanza dello stock, il TAC non deve essere modificato.

Valutazione dell'impatto

La proposta prevede di ridurre in misura significativa i livelli di cattura autorizzati adottati per il 2009. L'impatto probabile di tali riduzioni sul settore della pesca è stato esaminato in collaborazione con le amministrazioni nazionali e con gli esperti e i ricercatori dei due Stati membri interessati nel 2007 e nel 2008. Le riduzioni proposte richiedono misure di accompagnamento da discutere con gli Stati membri interessati.

Con riguardo alle possibilità di pesca del rombo chiodato nel 2009, in Bulgaria la pesca di questa specie è stata vietata a livello nazionale e comunitario a partire dal 1° aprile. La pesca è vietata stagionalmente dal 15 aprile al 15 giugno. Al fine di verificare le catture e gli sbarchi, nell'ottobre 2009 è prevista una missione di controllo da parte di ispettori della Commissione.

L'applicazione delle norme sulle possibilità di pesca del 2010 per lo spratto implica che il TAC 2009 non assegnato resti immutato. Ciò non darà luogo a difficoltà, dato che le catture annuali combinate di Bulgaria e Romania negli ultimi anni risultano inferiori alla metà di questo quantitativo.

Dato che in Bulgaria la pesca del rombo chiodato è considerevolmente aumentata nel 2009 e che il contingente annuale risultava esaurito al 1° aprile 2009, l'applicazione del TAC e delle riduzioni del contingente dovrebbe condurre a breve termine a notevoli restrizioni delle attività di pesca bulgare.

La proposta deve essere essenzialmente considerata il proseguimento delle misure applicabili per il 2008 e il 2009 al fine di creare le condizioni per uno sfruttamento sostenibile a lungo termine nella zona.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, in particolare l'articolo 20.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Potrebbero essere richiesti adeguamenti della flotta, secondo quanto previsto dai programmi operativi che attuano le misure del Fondo europeo per la pesca nei due Stati membri interessati. Tuttavia, malgrado tali adeguamenti, la proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Illustrazione dettagliata della proposta

La proposta stabilisce per il 2010 le possibilità di pesca degli Stati membri operanti nel Mar Nero. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono specificati nell'allegato I. I valori proposti si basano sulla consultazione della Commissione sulle possibilità di pesca per il 2010.

Le misure tecniche che accompagnano le restrizioni quantitative comprendono un divieto di pesca del rombo chiodato dal 15 aprile al 15 giugno, una taglia minima di sbarco di 45 cm per tale specie e una dimensione minima autorizzata delle maglie di 400 mm per le reti da fondo utilizzate per la sua cattura. Il periodo di abbandono progressivo delle reti con maglie più piccole è attualmente scaduto.

È introdotto un divieto di rigetto selettivo per tutte le specie soggette a contingente, il cui obiettivo generale è la riduzione dei rigetti in mare. Esso comporta la proibizione di rigettare in mare specie soggette a contingente che possono essere legalmente catturate e sbarcate in applicazione della normativa comunitaria in materia di pesca.

La Commissione promuove inoltre la cooperazione nel campo della gestione della pesca con i paesi terzi che si affacciano sul Mar Nero nell'ambito di consultazioni bilaterali con la Turchia e l'Ucraina e tramite le organizzazioni regionali per la pesca competenti, in particolare la CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[3], in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[4], in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per disciplinare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio fissa le possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca e le ripartisce tra gli Stati membri.

(3) Ai fini di un'efficace gestione delle possibilità di pesca è opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.

(5) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure menzionate da tale regolamento.

(6) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2010 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(7) La riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per lo spratto non pregiudica futuri livelli per tale stock, che dovrebbero tener conto delle attività di pesca degli altri paesi che si affacciano sul Mar Nero.

3 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

4 GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(8) Le possibilità di pesca devono essere utilizzate in conformità della pertinente normativa comunitaria, segnatamente del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca[5], e del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[6].

(9) Allo scopo di garantire l'adeguata applicazione delle norme e l'efficacia dei controlli, occorre che la dimensione delle maglie sia misurata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca[7].

(10) Al fine di ridurre i rigetti in mare, è opportuno istituire un divieto di rigetto selettivo per tutte le specie soggette a contingente, che comporti la proibizione di rigettare in mare le specie soggette a contingente che possono essere legalmente catturate e sbarcate in applicazione della normativa comunitaria in materia di pesca.

(11) Per garantire una fonte di reddito ai pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2010. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock ittici del Mar Nero, le possibilità di pesca per l'anno 2010 e le condizioni cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie ("navi comunitarie") operanti nel Mar Nero.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro considerato, delle quali la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

5 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
6 GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
7 GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

a) "CGPM": Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

b) "Mar Nero": la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/31/2007/2;

c) "totale ammissibile di catture (TAC)": il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d) "contingente": la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II
Possibilità di pesca e condizioni ad esse associate

Articolo 4
Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all'allegato I non pregiudica:

1) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

2) le ridistribuzioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

3) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

4) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 6
Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

1. La conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock soggetti a limiti di cattura sono autorizzati solo se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

2. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente o alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti.

Articolo 7

Divieto di rigetto selettivo

Tutte le specie soggette a contingente catturate nell'ambito di operazioni di pesca sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria sulla pesca che stabilisce misure tecniche, di controllo e di conservazione, e in particolare dal presente regolamento, dal regolamento (CEE) n. 2847/93 e dal regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 8

Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell'allegato II.

CAPO III
Disposizioni finali

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi prelevati da ciascuno stock, prevista all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Limiti di cattura e condizioni ad essi associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All'interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
Psetta maxima	TUR	Rombo chiodato
Sprattus sprattus	SPR	Spratto

Specie:	Rombo chiodato *Psetta maxima*	Zona: Mar Nero
Bulgaria	38	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.
Romania	38	
CE	76	
TAC	Non pertinente	

Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*	Zona: Mar Nero
CE	12750 (1)	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente	

(1) Può essere pescato solo da navi battenti bandiera della Bulgaria o della Romania.

ALLEGATO II

MISURE TECNICHE TRANSITORIE

1. Dal 15 aprile al 15 giugno è vietata qualsiasi attività di pesca del rombo chiodato nelle acque comunitarie del Mar Nero.

2. La dimensione minima autorizzata delle maglie delle reti da fondo utilizzate per la pesca del rombo chiodato non deve essere inferiore a 400 mm.

3. La taglia minima di sbarco del rombo chiodato corrisponde a una lunghezza totale di 45 cm, misurata in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 850/98.